

-87-

# Adunanza del 1° Ottobre 1917

Presiede il Vice Presidente, Magaldi.

Sono presenti: il Consigliere Delegato Beneduce, il Consigliere Peraro ed il Consigliere Posmini quale segretario del Consiglio di Amministrazione.

## 1.) Comunicazioni del Consigliere Delegato

### a) Produzione.

Il Consigliere Delegato riferisce che nello scorso mese di Settembre, a tutto il giorno 28, erano pervenute allo Istituto 813 proposte di assicurazioni, per un capitale complessivo da assicurare di L. 9.866.740,60. Nel corrispondente periodo del 1916 le proposte presentate furono 710, per L. 5.684.202,89.

### b) Riassicurazione di rischi inerenti a merci di traffico nelle colonie.

Il Consigliere Delegato riferisce che una Società Commerciale Italo-Africana si è costituita per attivare gli scambi commerciali fra la Colonia Eritrea e la regione occidentale dell'Africa, attuando così un programma di penetrazione economica in

Etiopia. Il Ministero delle Colonie, il quale prende un vivissimo interesse al successo di tale iniziativa in relazione ai benefici politici che si ha ragione di credere deriverebbero dal rafforzamento della nostra influenza in quelle regioni, ha espresso il desiderio che l'Istituto Nazionale sia autorizzato ad assumere, con gestione speciale analoga a quella per i rischi di guerra in navigazione, la riassicurazione dei rischi inerenti al programma di attività della suaccennata Società Commerciale, che ad esso verrebbero ceduti da una costituenda Società Italiana di Assicurazioni coloniali. Intervenuto l'Istituto dal Ministero della Industria nello scorso mese di Agosto, il nostro Presidente non poté a dare la sua adesione di massima; ed ora, col pieno consenso del Ministero del Tesoro, si attende che l'Onor. Ministro della Industria e del Commercio promuova il necessario provvedimento di autorizzazione.

c) Riassicurazione del rischio ordinario di navigazione.

Il Consigliere Delegato informa il Comitato delle pratiche che si stanno svol-

quendo perchi l'Istituto Nazionale sia autorizzato ad assumere, oltre la riasicurazione del rischio di guerra, anche quella dei rischi ordinari di navigazione.

Tutte premesse hanno fatto in tal senso al Governo ed allo Istituto le maggiori società di navigazione, ed altri enti commerciali, e l'onor. Ministro del Tesoro ha chiesto il parere dello Istituto, il quale naturalmente si è dichiarato disposto a estendere, nel senso desiderato, la propria attività. Il Consigliere Delegato si riserva di dare più dettagliato ragguaglio al Comitato ed al Consiglio di Amministrazione quando anche l'onor. Ministro della Industria avrà dato la sua adesione.

dy

2.) Cessione di obbligazioni della Società per le strade ferrate della Sicilia.

Il Consigliere Delegato, fremendo che l'Istituto possiede 1050 obbligazioni 4% netto (oro) della serie 1889 emesse dalla "Società Italiana per le strade ferrate della Sicilia", con un piano di ammortamento che arriva fino al 1966, riferisce che fino dallo scorso anno la



Setta Società aveva proposto di acquistare qual-  
le obbligazioni al prezzo di £460, da pagarsi  
con annualità di ammortamento che avreb-  
bero dovuto determinarsi in base al saggio di  
interesse del  $5\frac{1}{2}\%$  annuo. Le trattative non  
giunsero allora a conclusioni definitive.

Nello scorso luglio la Società ha rinnova-  
to l'offerta, a condizioni migliorate: essa era  
disposta a valutare alla pari le obbligazioni,  
pagandone il prezzo, di complessive £525.000,  
a mezzo di una quota annuale di ammortamento,  
da determinarsi in base al saggio di  
sconto del  $5\%$ , e da corrispondersi mediante  
cessione sulle semestralità dovute ad essa So-  
cietà dal Ministero del Tesoro in forza della  
legge del 27 luglio 1868.

Il Consigliere Delegato spiega il calco-  
lo fatto per valutare la convenienza della  
operazione, in base alla doppia ipotesi che  
l'aggio sull'oro, dopo essersi mantenuto pari  
al  $10\%$  (limite stabilito da un noto Decreto  
Inogotenusiale) per i primi dieci anni, scem-  
pda o si conservi pari al  $10\%$  negli anni suc-  
cessivi. Calcolando, in entrambe le ipotesi,  
il valore attuale, al 1° luglio 1917, delle obbli-

gazioni e tratte e degli interessi al saggio di sconto del 5% si sono ottenuti rispettivamente i valori seguenti:

£ 485.465 nella prima ipotesi;

„ 511.678 nella seconda. Gli analoghi valori corrispondenti alle stesse due ipotesi, ma calcolati adottando il saggio di sconto del 6% sono, rispettivamente, di £ 424.111, e di £ 445.141.

In confronto a questi valori attuali debbono mettersi quelli della semestralità, indicata in £ 14.406,18 dalla Società delle S. S. ff. della Sicilia nella sua proposta dello scorso luglio. Tenendo a base di calcolo il saggio del 5% o del 6%, il valore attuale di 99 semestralità posticipate di £ 14.406,18, ammonta rispettivamente a £ 531.228, e £ 460,066.

Dir

È si noti che la quota semestrale così stabilita non corrisponde alla esatta semestralità di ammortamento, ma è alquanto superiore. Infatti il suo valore attuale non ascende a £ 525.000, quale dovrebbe essere, ma bensì a £ 531.228.

Tenuto conto di tali risultanze, l'Istituto proponeva di cedere le 1050 obbligazioni al prezzo stabilito di £ 525.000, ma da anni



ammortare però con una annualità costante che avrebbe dovuto determinarsi in base al saggio del 5.25%; condizioni che la Società non ha creduto di accettare.

Ora il Consigliere Delegato, ricordando che le obbligazioni onde trattarsi furono cedute allo Istituto alla pari dalla "fondiaria", ma entrarono a far parte del suo patrimonio col valore di L. 502, perché tale era la quotazione del titolo al 1° gennaio 1913; chiede al Comitato l'autorizzazione di trattare con la Società in base a questo prezzo, accettando il saggio del 5% sul quale essa insiste per la determinazione delle annualità di ammortamento.

Il Comitato, udite le comunicazioni del Consigliere Delegato, autorizza le trattative sulla base indicata, salva l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3.) Proposta di cessione di annualità governative attribuite alla Società Imprese Idrauliche del Circo.

Il Consigliere Delegato riferisce che la Società Imprese Idrauliche del Circo "pro.

pone allo Istituto l'acquisto della sorveglianza governativa attribuita alla costruzione ed al esercizio di un serbatoio per la sistemazione del fiume Corso, determinata in 45 annualità di £ 150.000.

Ricorda che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione 11 marzo 1916 ebbe a stabilire che durante il 1916 non sarebbero state prese in esame proposte riflettenti annualità governative.

Per il 1917 non si ebbe occasione di trattare alcuna operazione del genere.

Quanto alla proposta in esame, il Consigliere Delegato osserva che le opere di sistemazione del Corso rivestono carattere di pubblico interesse; che esse potranno essere compiute solo fra quattro anni circa, e pertanto non si tratterebbe di impegni finanziari a breve scadenza.

dmj

Nella sua proposta, la Società ha parlato di annualità di costruzione e di esercizio, e la stessa locazione usa il Capitolo di concessione, senza distinguere qual parte della sorveglianza sia attribuita alla costruzione e quale all'esercizio. Nella ipotesi che



la intera annualità di sorveglianza fosse interamente devoluta alla costruzione, l'importo delle 45 annualità, calcolato in base al saggio del 5.50% e del 6% effettivo annuo posticipato, sarebbe rispettivamente, al 1° gennaio 1911, di £ 2.515.828,93, e di £ 2.352.642,70.

Il Comitato, udite le comunicazioni del Consigliere Delegato, delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione che sia autorizzato l'acquisto delle annualità di sorveglianza onde trattarsi, per la sola parte attribuita alla costruzione del serbatoio per la sistemazione del fiume Tiro, ad un saggio non inferiore al 5.50%.

4.) Deroga all'art. 15 del Capitolato per la concessione delle Agenzie Generali.

Il Consigliere Delegato ricorda come il Comitato Permanente, nel presentare al Consiglio di Amministrazione l'articolo 15 del Capitolato di concessione delle Agenzie Generali, si riserva di proporre deroghe al divieto in esso contenuto, in dipendenza di accordi che la Direzione

Generale avrebbe potuto prendere con le Direzioni delle più importanti Compagnie nazionali di assicurazione contro i danni degli incendi. In altri termini, si intendeva con quell'articolo di porre un freno alle deroghe richieste dai singoli Agenti Generali, le quali nel periodo di concessione scaduto il 31 Dicembre 1916 rappresentarono il soddisfacimento di interessi particolari dei singoli Agenti, e non un giovamento apprezzabile alla organizzazione dello Istituto.

Col sistema degli accordi di massima con le Direzioni delle Compagnie deve invece ottenersi, in via generale, la collaborazione della organizzazione delle imprese private con la organizzazione di produzione dello Istituto. Trattative furono avviate già con la Fondiaria, con la Reale Sicurtà e con l'Anonima Assicurazione incendi di Torino; ma non furono ancora definite.

Intanto, per le necessità della guerra in dipendenza dell'azione dello Istituto per i rischi di guerra in navigazione, si

Or



presenta opportuna la collaborazione delle  
nostre Agenzie Generali alle Compagnie di  
assicurazioni marittime, riasicurate presso  
l'Istituto, che siano di nazionalità italiana,  
e che non abbiano alcuna relazione diretta o in-  
diretta con Compagnie autorizzate temporar-  
iamente all'esercizio del ramo vita.

Il Comitato,

Viste le comunicazioni del Consigliere De-  
legato, delibera di proporre al Consiglio di Am-  
ministrazione, nel senso da lui indicato, una  
deroga all'articolo 15 del Capitolato di concessione  
delle Agenzie Generali.

5.) Polizza Santoro - Norwich Union.

Il Consigliere Delegato riferisce che gli eredi  
del signor Gustavo Santoro, assicurato per £20.000  
con polizza della "Norwich Union" e morto  
in guerra il 24 ottobre 1915, hanno citato in  
giudizio l'Istituto per ottenere il contestato pa-  
gamento della somma assicurata.

La questione di diritto sollevata dagli eredi  
Santoro si riferisce alla interpretazione dell'ar-  
ticolo 5 della polizza italiana della "Norwich

che fu letteralmente tradotta dall'articolo del  
 le polizze inglesi della stessa compagnia, e che  
 così dice: "In tempo di pace l'assicurato a-  
 "rà piena facoltà di arruolarsi per servizio mi-  
 "litare di terra, nella milizia o come volontario,  
 "entro i confini del Regno d'Italia, ma la  
 "polizza perderà ogni e qualsiasi validità ove  
 "l'assicurato si disaggi in alcuno dei sette ser-  
 "vizi in tempo di guerra, o al di là dei suddetti  
 "confini, in tempo di pace senza il permesso  
 "degli Amministratori, o se l'assicurato intrap-  
 "renderà, sempre senza licenza degli Ammi-  
 "nistratori, una professione ... etc. "

Già in altra occasione la stessa que-  
 stione fu deliberata quando, a proposito del-  
 la polizza Guatto, il Comitato, ricorrendo  
 do fondato il dubbio intorno alla portata  
 da attribuirsi al citato articolo 5, il 9 mag-  
 gio 1916 fu d'avviso che convenisse addvenire  
 ad una equa transazione, che fu autoriz-  
 zata dal Consiglio di Amministrazione il  
 13 maggio, ed alla quale di buon grado ac-  
 cedettero gli interessati. Ma poiché nel ca-  
 so attuale è esclusa ogni possibilità di com-  
 ponimento amichevole, conviene ora risolvere

On



re la questione in modo definitivo.

La "Norwich Union" interpellata finì dallo scorso luglio circa le deliberazioni da essa prese in seguito alla introduzione in Inghilterra del servizio militare obbligatorio in riguardo allo extra rischio di guerra e in considerazione del patto 5° della sua polizza, rispose che "le Compagnie Inglesi, mosse da sentimenti patriottici, decisero quasi alla unanimità di non far pagare alcun sovrapprezzo per il rischio di guerra, anche in alcuni casi rispetto ai quali per i fatti di guerra avrebbero potuto legalmente farlo".

Il parere dell'Ufficio liquidazioni e riserve è che il caso Sautors, e gli altri consimili, devono essere risolti col pagamento integrale del capitale garantito. La P. Avvocatura Generale, interpellata al riguardo, con parere del 5 settembre scorso, a firma del Senatore Villa, ha osservato in primo luogo

" che per il sistema generale del nostro codice  
" non occorre una intera particolare circa la  
" copertura del rischio di guerra, affinché, per  
" le assicurazioni sulla vita umana, serva in  
"endosi garantito colui che muore in guerra,

« dopo essere stato assunto in servizio militare  
 « obbligatorio. Sebbene, infatti, l'assicurazione  
 « sia avvenuta quando ancora il contraente era  
 « borghese, l'art. 451 del Codice di commercio  
 « il quale tratta dei cambiamenti di stato, occu-  
 « pazione e genere di vita, richiama i caratteri  
 « indicati nell'art. 432 dove si parla esclusiva-  
 « mente di cambiamenti avvenuti per fatto  
 « del assicurato.

« D'altra parte chiara è la espressione let-  
 « terale del più volte ricordato paragrafo 5. del  
 « la polizza Norwich, nel senso di escludere  
 « dalla copertura solo i casi di ingaggio mi-  
 « litare, il quale non può essere che volontario  
 « e consensuale, sia per il significato del voca-  
 « bolo usato, sia per la imposta necessità di  
 « un permesso degli Amministratori, il quale  
 « non avrebbe giuridica funzione, di fronte  
 « ad un servizio che è imposto coattivamente  
 « dalla legge al cittadino.

dy

Il servizio obbligatorio adunque non  
 è contemplato nella norma eccezionale e re-  
strittiva contenuta nel paragrafo 5, che ac-  
 quista un più chiaro significato in rappor-  
 to alla sua esclusività e limitazione, quando



« si consideri che nel momento in cui fu detta  
« ta e stipulata per l'Italia si sapeva che qui  
« ri rigera il sistema del servizio militare obbli-  
« gatorio, e ciò nonostante si è mantenuta l'i-  
« dentica dizione, usata per le polizze inglesi.»

Per queste considerazioni, l'Avvocatura  
Crisiale non ritene né consigliabile né oppor-  
tuno che l'Istituto affronti una contestazione  
giudiziarla, ed opina che convenga così in linea  
di massima come per il caso del sinistro Lau-  
toro, adottare la interpretazione suaccennata.

È il Consigliere Delegato, pure osser-  
vando che possa prescindersi dallo adottare in  
via di massima ed in modo assoluto la in-  
terpretazione indicata dallo articolo 5 delle  
condizioni di polizza della Norwich, crede che,  
nel caso della polizza Santoro, convenga segui-  
re il suggerimento dell'Avvocatura Generale.

Il Comitato, udite le comunicazioni  
del Consigliere Delegato, è di parere che con-  
venga procedere senz'altro alla liquidazione  
della polizza Santoro a favore degli eredi.

6.) Sinistro Carelli

Ricordata la propria deliberazione del 2 marzo 1917 con la quale, autorizzandosi il pagamento della somma assicurata sulla testa del lo ingegnere Natale Carelli, morto in guerra il 14 settembre 1916, tenuto conto delle responsabilità dell'Agente Generale di Potenza, si esprimeva l'avviso che alla liquidazione del capitale assicurato dovesse l'Istituto contribuire solo fino a concorrenza del valore ridotto della polizza, e che il residuo importo dovesse essere addebitato al suddetto Agente Generale;

Viste le comunicazioni del Consigliere Delegato sul risultato della inchiesta eseguita presso l'Agenzia Generale di Potenza dall'Ispettore centrale sig. Salti;

dm

Ritenuto che la polizza suide trattata è stata regolarmente liquidata, e che nessun danno ha dovuto sopportare l'Istituto, al quale tutti i premi sono stati pagati.

Il Comitato prende atto che non vi ha luogo ad agire in via di rivalsa verso l'Agente Generale di Potenza.



L.) Sinistro De Minicis

Il Consigliere Delegato riferisce che il 1.° Ottobre 1915 l'Istituto, su proposta del l'Ispettore Duco Gallo, (allora addetto alla assistenza dei produttori autorizzati di quella provincia), pervenuta per il tramite dell'Agenzia Generale di Ascoli Piceno, stipulava una polizza unida per un capitale di L. 2000 sulla testa del signor Dino De Minicis Segretario del Comune di Montaldo Marche, deceduto il 2 Dicembre 1916 in seguito a tubercolosi polmonare

La visita medica dell'assicurando, in assenza del fiduciario dell'Istituto, venne effettuata dal Dottor Luca Morelli, medico condotto di Montaldo Marche che, dallo stesso certificato allora prodotto, risulta essere stato anche il suo medico di fiducia.

Dalle dichiarazioni fatte dall'assicurando al momento della visita, non emerge che egli fosse stato mai affetto da malattie dell'apparato respiratorio e anche l'Ispettore Duco Gallo, alle cui sollecitazioni, come è detto più sopra, i sorta l'assicurazione in parola, dichiarava nel suo rapporto confidenziale di non constargli che l'assicurando avesse mai sofferto ma

lattia alcuna e che quindi il rischio era da accettarsi senza riserva.

Anche il Dottor Morelli che redasse il certificato medico, dava il rischio come ottimo.

Senonché a tutte queste risultanze con-  
trastano fortemente le dichiarazioni del Dott.  
Pizzoli che ha rilasciato il certificato dell'ulti-  
ma malattia sofferta dall'assicurato.

Risulta infatti da detto certificato?

1°) che il Sig. De Mincis, come già indicato,  
ebbe a soccombere in seguito a "Tubercolosi  
polmonare...";

2°) che la malattia, della quale il Dott.  
Pizzoli incominciò a curarlo alla fine del  
maggio 1916 (cioè a soli 8 mesi di distanza  
dalla stipulazione del contratto) presentava  
sintomi di broncoalveolite agli apici ed e-  
mottiti;

DM

3°) che l'inizio della malattia, in base ai  
sintomi riscontrati, doveva presumibilmente  
riferirsi all'inverno 1911-1912 in cui l'assi-  
curato fu affetto da pleurite, della quale lo  
stesso Dott. Pizzoli ebbe a curarlo, seguita  
poi da bronchite, da bronco-alveolite e da  
emottiti;



4°) che la malattia si da attribuirsi alle precedenti condizioni patologiche del Sig. De Nivier, il quale risulta essere stato affetto da ob-  
scuria e di avere, nella prima gioventù, sof-  
ferito di emottisi;

5°) che, per quanto concerne l'annammi-  
famigliare, risulta essere un fratello dell'assi-  
curato morto pure per tubercolosi polmonare;  
non essendo però ancora nota l'epoca della  
morte, non può stabilirsi se detto fratello sia ve-  
nuto a mancare prima o dopo la stipulazione  
dell'assicurazione. Sta in fatto però che l'assi-  
curato dichiara nel rapporto medico di avere tut-  
ti i suoi fratelli in vita ed in buono stato di sa-  
lute.

Resta quindi a controllarsi la verità di  
questa affermazione, assumendo informazioni  
circa l'epoca del decesso del fratello del Signor  
De Nivier.

Da quanto esposto, appare evidente che  
l'assicurato, prevedendo prossimo la sua fine  
ed avendo interesse a stipulare l'assicurazione,  
probabilmente per risparmiare in qualche modo  
ai bisogni di un suo figlio naturale, a favore  
del quale è stato attribuito il beneficio della

potrà, volle che nel certificato medico non figurassero tutte quelle circostanze che avrebbero certamente avuto come risultato il rifiuto dell'assicurazione proposta; circostanze che non può pensarsi siano sfuggite al Dott. Nozzelli, che ebbe ad effettuare la visita per l'assicurazione in parola, a meno che egli non si sia limitato ad un esame soltanto superficiale dell'assicurando.

Può sorgere quindi anche il dubbio di una certa connivenza da parte del medico visitatore, tanto più che essendo medico con Sotto del Comune di Montaldo Marche, di cui il De Miris era segretario; non è da escludersi che egli abbia voluto in qualche modo favorirlo.

dm

Saremmo quindi non di fronte ad un caso di semplice reticenza, ma di vera e propria mala fede, inquanto sarebbe assurdo supporre che l'assicurando non sapesse o non ricordasse di essere stato affetto da pleurite e da emottisi.

È però l'Istituto, a parere del Consigliere Delegato, ha elementi più che sufficienti per contestare il sinistro e per tro-



varsi in grado, se convocato in giudizio, di dimostrare al Magistrato e di sostenere validamente la nullità del contratto per vizio di consenso fin dalla sua origine.

Il Comitato, udita la relazione del Consigliere Delegato ed accogliendone le conclusioni, è d'avviso che convenga contestare senz'altro il contratto, e disporre una inchiesta per accertare le eventuali responsabilità del Dottore Morelli e dello Ispettore Dugo Gallo.

#### 8.) Causa eredi Mangini.

Il Consigliere Delegato ricorda come il Comitato Permanente, nella sua adunanza del 19 Dicembre 1916, udita la relazione del Direttore Generale, sull'andamento della causa promossa dagli eredi Mangini, dopo opportuna discussione, non ravvisando la convenienza di insistere nella pregiudiziale della prescrizione, espresse il parere che, dati gli elementi in base ai quali lo "Stema" aveva ritenuto contestabile il contratto, fosse opportuno tentare, nel giudizio di appello, l'impugnamento della prova testimoniale ammessa.

dal Tribunale di Genova.

Furono quindi date alla R. Avvocatura  
Trasiale di Genova le necessarie istuzioni, non  
mancandosi di interessarla anche per una  
eventuale transazione della vertenza.

Nessun esito potè però ottenersi su  
quest'ultimo tenore, non prestandosi gli  
attori.

La causa di appello fu così, di rinvio  
in rinvio, trascinata fino ad oggi, e desti-  
nata ad una udienza del prossimo Novem-  
bre, per essere messa in deliberazione.

Ora l'Avvocatura Trasiale, che aveva  
sempre ritenuto più conveniente la tratta-  
zione della pregiudiziale che non la discussi-  
one del merito della causa, ha voluto ancora  
richiamare l'attenzione dello Istituto sul-  
la linea di condotta da tenersi, chiaramente  
manifestando l'opinione che, se non si volesse  
insistere, nell'appello, sulla pregiudiziale di  
prescrizione, meglio sarebbe abbandonare  
la causa pagando le spese fin qui occorse,  
perchè la trattazione del merito sarebbe cer-  
tamente disastrosa per l'Istituto.

dyj

Il Consigliere Delegato, considerato



il parere così esplicito della P. Avvocatura,  
 dalla quale l'Istituto dovrebbe essere difeso,  
 e di parere che converga recedere dalla lite.

Il Comitato, udite le comunicazioni  
 del Consigliere Delegato; confermando il suo  
 avviso contrario alla pregiudiziale della presen-  
 zione, delibera di proporre al Consiglio di  
 Amministrazione l'abbandono della causa,  
 con autorizzazione alla Direzione Generale di  
 comporre la vertenza come meglio sarà pos-  
 sibile, liquidando la polizza ove non si riesca  
 ad una transazione.

### 9.) Causa Capurro - Ranzeto.

Il Consigliere Delegato ricorda come e-  
 gli ebbe già ad informare il Comitato Termini-  
 nente, nella sua adunanza del 28 luglio  
 scorso, circa la vertenza giudiziaria promos-  
 sa dalla vedova Capurro per il pagamento  
 del capitale assicurato dal proprio marito,  
 morto in guerra senza aver pagato in tem-  
 po utile la seconda annualità di sovrapprezzo.

Net fare le comunicazioni relative alla  
 P. Avvocatura Craniale, l'Istituto chiedeva

di conoscere il tuo parere, prima di prendere  
risoluzioni definitive in merito alla condotta  
da seguire.

L'Avvocatura, pure dimostrando di ap-  
prezzare taluna delle ragioni esposte dallo  
Istituto, per vari motivi, ed anche per evi-  
tare una soluzione di massima che potrebbe  
essere pregiudizievole in altri casi, ha espres-  
so avviso favorevole ad una bonaria definitio-  
ne della vertenza. Ed il Consigliere Delegato  
è di parere che converga accogliere la conclu-  
sione della Avvocatura Orariale.

Il Comitato, udite le comunicazioni  
del Consigliere Delegato, delibera di proporre  
al Consiglio di Amministrazione che sia  
autorizzato l'Avvocatura Orariale a trat-  
tare per il conseguimento di tale amichevo-  
le soluzione.

Am

10.) Trasferimento a Palermo dello Ispetto-  
re compartimentale cav. Franellich

Udite le comunicazioni del Consigliere  
Delegato;

Il Comitato lo autorizza a corrispon-



Dere allo Ispettore Compartimentale car. Luigi Franillich un compenso speciale di £4.000, in occasione del suo trasloco da Bologna a Palermo.

11.) Cauzione dell'Agente Generale di Reggio Calabria e Catanzaro.

Udite le comunicazioni del Consigliere Delegato;

Considerate che il car. Felice De Benedetto è tenuto a costituire, per garanzia della gestione delle due Agenzie Generali di Reggio Calabria e di Catanzaro, la complessiva cauzione di £40.000 in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

che, avendo egli già costituito a suo tempo un deposito di £25.000 in buoni del Tesoro per la gestione 1913-1916 della Agenzia Generale di Reggio Calabria, ove questo fosse destinato a parziale garanzia delle nuove concessioni, occorrerebbe l'ulteriore versamento di £19.000 in contanti o in titoli di Stato, da valutarsi a norma dell'articolo 12 della lettera di nomina;

che il car. De Benedetto ha chiesto

di essere autorizzato a ritardare fino al prossimo mese di dicembre tale versamento,

Il Comitato consente che la cauzione prestata dal cav. De Benedetto per la passata gestione della Agenzia Generale di Reggio Calabria rimanga vincolata in conto del deposito di L. 40.000 al quale egli è tenuto per la gestione 1927-1928 delle due Agenzie di Reggio e Catanzaro; accordando al cav. De Benedetto una proroga fino al 31 dicembre p. v. per la integrazione di esso deposito.

12.) Congedi straordinari

Drj

Udite le comunicazioni del Consiglier Delegato,

Il sensi dell'art. 47 del Regolamento Interno, e con riferimento alla propria deliberazione di massima del 28 luglio u. s.

Il Comitato accorda un congedo straordinario di cinque giorni alla signorina

